

2

**VERBALE DI ACCORDO**  
**CONTRATTO DI SOLIDARIETA' "DIFENSIVO"**

Botticino, 23 aprile 2009, presso la sede della società ARMI PERAZZI s.p.a., si sono incontrati:

- la società ARMI PERAZZI s.p.a. in persona del legale rappresentante Signora Roberta Perazzi, assistito dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti;
- la RSU dello stabilimento di Botticino, nelle persone dei signori Riccardo Zani, Maximilian Cafaro e Roberto La Magna;
- la FIOM-CGIL di Brescia, rappresentata dal Sig. Francesco Bertoli funzionario;

**PREMESSO CHE**

- La società ha rappresentato alla RSU e alla FIOM-CIGIL di Brescia la necessità di fronteggiare un esubero strutturale di n. 25 unità stabilmente occupate a tempo pieno presso lo stabilimento di Botticino (BS);
- Tale esubero è determinato principalmente dalla cessazione dell'attività di un importante cliente della società Armi Perazzi spa nell'area degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che ha determinato la stabile riduzione delle vendite e del fatturato pari a circa il 35/40 %.

La già pesante situazione di mercato si è aggravata con la sopravvenuta contrazione delle vendite dovuta alla più generale crisi economica che investe il settore specifico della produzioni di armi sportive. La forte crisi internazionale, che ha colpito in particolare le aree commerciali dell'Europa e degli Stati Uniti, da sempre primari mercati di sbocco della società, ha determinato infatti un'ulteriore pesante riduzione delle vendite in tali Paesi che si manifesta ormai come stabile e strutturale.

- Secondo le stime effettuate della società, anche alla luce dei risultati emersi nelle recenti fiere e manifestazioni alle quali la stessa ha partecipato negli ultimi mesi, in particolare negli Stati Uniti, in Germania e a Brescia, è prevedibile che lo stato di contrazione dell'attività e di riduzione dei volumi produttivi rimarrà costante nel breve-medio periodo (2009-2011).
- La società ha pertanto comunicato che, per fronteggiare la stabile riduzione del numero di fucili da produrre, pari a circa il 35/40 % di quelli normalmente prodotti, deve improrogabilmente procedere ad un intervento di ridefinizione del proprio assetto produttivo che consenta di adeguare la struttura occupazionale, attualmente in esubero, alle suddette sopravvenute e ridotte necessità produttive.

Tale intervento comporta il ridimensionamento a 62 unità complessive del personale occupato pari oggi a 87 unità ed attualmente suddivise in 54 operai e 33 intermedi/impiegati.

- Il manifestarsi dell'eccedenza è, inoltre, evidenziato dall'andamento a carattere negativo ed involutivo registrato dalla società nell'ultimo biennio e nei primi mesi del 2009, come emerge dagli indicatori economico finanziari quali il risultato d'impresa, il fatturato, il risultato operativo e l'indebitamento.

14

*[Handwritten signatures and initials]*

- La società, pur confermando la volontà di conservare la propria vocazione industriale nella produzione di fucili di "fascia alta", nonché quella di mantenere e consolidare la propria presenza sui mercati di riferimento, ha comunicato di voler attivare la procedura di riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24, legge 223/91 per n. 25 lavoratori strutturalmente eccedenti.
- La RSU e la Fiom-Cgil di Brescia, preso atto di quanto illustrato dalla società e verificata la situazione di eccedenza di personale, hanno chiesto alla stessa di ricercare, per la gestione degli esuberanti, strumenti diversi ed alternativi alla procedura di riduzione di personale di cui agli artt. 24 e 4 legge 223/1991.
- Le Parti, dopo ampia discussione, hanno individuato e concordato di utilizzare per la gestione del personale in esubero lo strumento del contratto di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi delle vigenti disposizioni legislative (art. 1, D.L. 30.10.1984 n. 726 convertito con modificazioni in legge 19.12.1984 n. 863, art. 5, commi 4 e 5 legge 20.5.1993 n. 148 convertito con modificazioni in legge 19.7.1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 20.8.2002 n. 31445), che consente nell'immediato di evitare la mera collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, di garantire alla società la riduzione stabile dei costi di produzione e l'adeguamento della struttura occupazionale ai volumi produttivi previsti e prevedibili per un periodo di almeno 24 mesi. Il contratto di solidarietà difensivo consente altresì il mantenimento in forza di professionalità altamente specializzate e difficilmente reperibili nel mercato del lavoro.
- Attualmente la Società, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica ed alla Installazione di Impianti del 20 gennaio 2008, applica un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, con la seguente distribuzione: dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 17,00 oppure dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E DOPO AMPIA DISCUSSIONE  
LE PARTI HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO NEI SEGUENTI TERMINI.**

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.
2. Per la gestione dei lavoratori strutturalmente eccedenti di cui in premessa, pari a 25 unità, viene stipulato il presente contratto di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di cui all'art. 1, D.L. 30.10.1984 n. 726 convertito con modificazioni in legge 19.12.1984 n. 863, all'art. 5, commi 4 e 5 legge 20.5.1993 n. 148 convertito con modificazioni in legge 19.7.1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.M. 20.8.2002 n. 31445.
3. Il contratto di solidarietà avrà durata di 24 mesi decorrenti dal 27 aprile 2009 fino al giorno 26 aprile 2011 compresi.
4. La riduzione di orario di lavoro concordata dalle Parti e compatibile con le specifiche caratteristiche tecniche, produttive ed organizzative aziendali, interesserà un numero massimo complessivo di 67 lavoratori attualmente occupati con orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali.

*M*

*Chi...  
M...  
SA*

Tutti i suddetti lavoratori che verranno coinvolti nel contratto di solidarietà sono individuati nei reparti indicati nel prospetto allegato al presente accordo (allegato n.1).

5. Le Parti concordano la riduzione dell'orario per i lavoratori coinvolti in solidarietà nella misura media massima di 15 ore settimanali pro-capite per 67 lavoratori strutturalmente a tempo pieno. Pertanto l'applicazione del contratto di solidarietà comporterà la riduzione dell'orario di lavoro nella misura media settimanale non superiore al 37,5 % dell'orario settimanale contrattuale.
6. La percentuale massima complessiva di riduzione dell'orario di lavoro così individuata potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro in solidarietà.
7. Per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà, la riduzione dell'orario verrà attuata prioritariamente con cadenza giornaliera con riduzione di tre ore non lavorate al giorno per cinque giorni alla settimana.  
Le Parti concordano che, ferma restando la riduzione media settimanale nella misura del 37,5% dell'orario contrattuale, la riduzione di orario potrà essere altresì attuata con cadenza settimanale con riduzione di 15 ore di lavoro complessive concentrate in alcuni giorni della settimana, oppure con cadenza mensile (quattro settimane) con riduzione di 60 ore mensili non lavorate concentrate in alcuni giorni o settimane del mese. Comunque la riduzione dell'orario verrà effettuata con bilanciamento settimanale dell'orario di lavoro, per tutta la durata del contratto di solidarietà.

La percentuale massima della riduzione di orario indicata parametrata su base settimanale è tale che il totale delle ore che sarebbero state lavorate dai 25 lavoratori dichiarati in esubero è superiore complessivamente dello 0,5 % a quelle che sarebbero state effettuate dai lavoratori coinvolti nella solidarietà.

#### VERIFICA DEL CRITERIO DI CONGRUITÀ CON RIFERIMENTO ALL'ORARIO SETTIMANALE

Orario settimanale:	40 ore
<u>lavoratori dichiarati in esubero:</u>	n. 25
<u>Lavoratori in solidarietà:</u>	
Lavoratori a tempo pieno (40 ore sett.) in CDS:	n. 67
Riduzione dell'orario concordato:	- 37,5% (- 15 ore)
- Ore complessive che sarebbero state lavorate dal personale in esubero (25 lavoratori X 40 ore settimanali = 1000 ore)	= 1000 ore settimanali
- Ore complessive di riduzione dell'orario (67 lavoratori X 15 ore settimanali = 1005 ore)	= 1005 ore settimanali
<b>Totale complessivo ore di riduzione dell'orario</b>	<b>= 1005 ore settimanali</b>
<b>Differenza complessiva = + 5 ore, corrispondenti ad uno scostamento del + 0,5 %.</b>	

M<sub>2</sub>

*Handwritten signatures and initials:*  
MCM  
CKA  
J. P.  
B.F.  
BR

8. ~~L'elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali che è stato illustrato alla RSU e alla Fiom-Cgil di Brescia, distinti per reparti/uffici di appartenenza, con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sono indicati nel prospetto allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante (allegato 2).~~
9. Le parti considerano prioritario salvaguardare in ogni modo le esigenze tecnico-produttive, nonché i livelli di produttività, di qualità e di efficienza aziendale. Pertanto, le modalità operative di attuazione del presente contratto di solidarietà saranno oggetto di periodiche verifiche in appositi incontri con la RSU e con la Fiom-Cgil di Brescia, di norma con cadenza bimestrale e comunque a richiesta di ciascuna delle Parti. Nel corso di tali incontri e per tutto il periodo di 24 mesi di applicazione del presente contratto di solidarietà difensivo, l'Azienda e la RSU potranno concordare di integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi e/o moduli nuovi e/o diversi di attuazione della riduzione dell'orario settimanale, fermo restando comunque il limite settimanale già indicato nei punti precedenti e pari alla riduzione massima del 37,5 % dell'orario settimanale contrattuale.
10. Le Parti concordano altresì che, per la migliore gestione organizzativa del personale interessato dal contratto di solidarietà, in relazione all'andamento dei volumi produttivi aziendali, la riduzione dell'orario per solidarietà potrà eccedere settimanalmente e/o mensilmente la percentuale del 37,5 % per ciascun addetto, con utilizzo fino a concorrenza della media complessiva aziendale concordata.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93 e dell'art. 4, comma 6, del D.M. 31445 del 20 agosto 2002, le Parti concordano che, qualora fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda potrà disporre una minore riduzione dell'orario, rispetto a quella determinata nel presente contratto, comunicandola preventivamente alla RSU e ai lavoratori interessati, con un preavviso, di norma, non inferiore a due giorni di calendario.
12. Per effetto della suindicata riduzione di orario, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione, con la sola eccezione del TFR per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1, comma 5, della Legge 19 dicembre 1984 n. 863.
13. In parziale deroga a quanto stabilito nel precedente punto 12 si conviene che i dipendenti in solidarietà matureranno, comunque, in misura intera la tredicesima mensilità/gratifica natalizia nonché il premio di produzione di cui all'accordo aziendale del 10.1.2008. Le quote del trattamento economico a carico dell'Ente Previdenziale, relative alla mensilità aggiuntiva saranno accantonate per essere corrisposte al momento della loro naturale scadenza.

MS

*[Handwritten signatures]*


14. L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente Previdenziale.

Letto, confermato e sottoscritto.


ARMI PERAZZI s.p.a.



RSU



FIOM-CGIL di Brescia





Allegato 1 al contratto di solidarietà del 23.4.2009

PROSPETTO DIPENDENTI INTERESSATI AL CDS

REPARTO	Numero dipendenti interessati al CDS
REPARTO CALCI	11
REPARTO BANCHI	28
REPARTO CANNE	10
REPARTO MACCHINE	9
REPARTO TRATTAM. TERMICI	3
REPARTO AFFILATURA	2
REPARTO RIPARAZIONI	3
UFFICIO TECNICO	1
<b>TOTALE DIPENDENTI IN CDS</b>	<b>67</b>

ARMI PERAZZI s.p.a.



RSU  


FIOM-CGIL di Brescia



## VERBALE DI ACCORDO

Botticino, 23 aprile 2009, presso la sede della società ARMI PERAZZI s.p.a., si sono incontrati:

- la società ARMI PERAZZI s.p.a. in persona del legale rappresentante Signora Roberta Perazzi, assistito dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti;
- la RSU dello stabilimento di Botticino, nelle persone dei signori Riccardo Zani, Maximilian Cafaro e Roberto La Magna;
- la FIOM-CGIL di Brescia, rappresentata dal Sig. Francesco Bertoli funzionario;

### PREMESSO CHE


- a. In data odierna è stato raggiunto un accordo per la gestione degli esuberi dichiarati dall'azienda mediante l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo;
- b. le parti intendono ridefinire per il periodo di durata del contratto di solidarietà medesimo l'utilizzo del servizio mensa, al fine di garantire la sostenibilità del contratto di solidarietà, alle condizioni già concordate nell'accordo citato.

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


1. Al fine di consentire la migliore applicazione delle riduzioni di orario previste dal contratto di solidarietà di cui in premessa, nonché la compatibilità e la sostenibilità della struttura dei costi ad esso connessa, le parti concordano che i lavoratori coinvolti in solidarietà il cui orario di lavoro sia distribuito dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e con sospensione in solidarietà dalle ore 13,00 alle ore 16,00 non potranno fruire del servizio mensa.
2. Resta inteso che i suddetti lavoratori potranno usufruire del servizio mensa nei giorni nei quali per gli stessi vengano adottate modalità di attuazione della riduzione di orario diverse che prevedano lo svolgimento di attività lavorativa giornaliera per almeno 8 ore.
3. Il presente accordo decorre dalla data odierna e avrà durata equivalente alla durata del contratto di solidarietà difensivo stipulato in data odierna.
4. Per tutto quanto non modificato dal presente accordo in merito al servizio mensa aziendale, restano confermate le precedenti intese e prassi aziendali.

Letto Confermato e sottoscritto.


ARMI PERAZZI SPA



RSU



FIOM-CGIL



Verbale votazione referendum  
Ipotesi di accordo Contratto di solidarietà  
Armi Perazzi Botticino

Dipendenti 86


Votanti 73

Favorevoli 58

Contrari 13

Bianche/nulle 1

Commissione elettorale



Roberto Perazzi

Botticino 24-4-08